# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 36

Adunanza 16 settembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LEINI' - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL

P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1115 - 231787/2003

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore MARCO BELLION.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Leinì risulta la seguente:

- · è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 13-29387 del 21/02/2000;
- · ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 19 del 12/04/2001, n. 42 del 29/09/2001, n. 32 del 17/07/2002, le Varianti parziali n. 1, 2 e 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- <u>ha adottato, con deliberazione C.C. n. 46 del 24/07/2003</u>, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), <u>che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/08/2003</u>, <u>per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma</u>;

## richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Leinì:

- popolazione: 7.793 abitanti (al 1971); 11.754 ab. (al 1981); 12.159 ab (al 1991); 11.948 ab. (al 2001), dato che evidenzia un andamento demografico sostanzialmente stabile nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale di 3.251 ettari, dei quali 197 appartenenti alla I^ Classe di capacità d'uso dei suoli, 1.903 alla II^ Classe;

- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
- insediamenti produttivi: appartiene al *Nodo di riequilibrio sotto-sistemico di Leinì* nel quale è individuata un'*Area di ripolarizzazione* ed un *Sistema di valorizzazione locale*;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - · è attraversato dalla ex Strada Statale n. 460, dalle Strade Provinciali n. 10, 12, 16, 17, 40, 226 e 267;
  - è interessato da due ipotesi di tracciato previsto dal P.T.C. di collegamento tra la S.P. n. 40 e la ex S.S. n. 460 (circonvallazione nord di Leinì);
- assetto idrogeologico del territorio:
  - · è attraversato dai Torrenti Banna e Bendola, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
  - · è altresì attraversato dal Rio della Vauda Ritano;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di:

- riconfigurare la viabilità comunale a servizio degli insediamenti esistenti ed in progetto;
- razionalizzare il posizionamento delle aree per servizi pubblici;
- estendere, nelle zone agricole periferiche, la categoria normativa A2 (aree agricole di tutela ambientale);
- riperimetrare alcuni ambiti assoggettati a S.U.E.;
- ampliare le aree produttive;
- revisionare alcune parti delle Norme Tecniche d'Attuazione;
- adottare, quale alle allegato al regolamento edilizio vigente, il *Catalogo dei beni culturali e architettonici*;
- recepire la L.R. n. 28/99 in materia di commercio;
- aggiornare la cartografia;

rilevato che il Comune di Leinì, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico:

- l'introduzione di una nuova rete viaria, l'ampliamento di tracciati esistenti, l'eliminazione di strade che non vengono ritenute più necessarie, la modifica di intersezioni viarie. Alcune strade hanno caratteristiche sovracomunali (tracciati verso Caselle T.se e Volpiano), la maggior parte attraversano aree agricole a buona produttività determinandone, in parte, la compromissione; altre ancora sono ubicate lungo il perimetro dell'edificato. Dall'insieme delle modifiche proposte si evince un sistema viario complessivo strutturalmente diverso rispetto a quello del P.R.G.C. vigente. Non viene precisata la lunghezza delle nuove viabilità previste; tuttavia, dal raffronto con gli elaborati grafici della precedente Variante parziale n. 3, si possono quantificare oltre 20 km di nuove strade;
- variazione delle aree per servizi pubblici (art. 21 L.R. n. 56/77), alcune delle quali conseguenti alle modifiche alle viabilità. Nel complesso si propone un incremento di 1.499 mq; la variazione che si determina rientra nei parametri massimi stabiliti dall'art. 17 L.R. n. 56/77;

- individuazione di 41 nuove *Aree agricole di salvaguardia ambientale A2* nelle porzioni di territorio contigue all'abitato e libere da fabbricati, *al fine di salvaguardare le aree dall'edificazione di attrezzature agricole (allevamenti, stalle ecc) che mal si conciliano con gli insediamenti e le strutture di servizio*. L'estensione delle 41 nuove zone *A2* non è quantificata dalla Variante; dall'esame degli elaborati grafici si evince che oltre un centinaio di ettari di territorio agricolo (alcuni dei quali non contigui all'edificato) sono stati interessati dalla trasformazione, determinando una modifica alla struttura del P.R.G.C. vigente;
- l'aggregazione di comparti funzionali perimetrati con S.U.E. per agevolare l'attuazione di interventi previsti dal vigente P.R.G.C.;
- l'individuazione di due nuove aree produttive, nella zona del Fornacino, aventi una superficie complessiva di 63.161 mq, da assoggettate a S.U.E.; la variazione che si determina rientra nei parametri massimi stabiliti dall'art. 17 L.R. n. 56/77;
- modifiche normative, tra le quali si segnala l'integrazione dell'art. 17 con l'inserimento di norme specifiche per gli impianti di autolavaggio e l'introduzione dei nuovi artt. 27 e 28 relativi agli insediamenti commerciali. In conseguenza della integrazione normativa, il territorio comunale viene suddiviso in quattro zone commerciali (Addensamenti storici rilevanti A1; Addensamenti commerciali urbani forti A3; Localizzazioni commerciali urbane non addensate L1; Localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate L2);
- modifica del supporto cartografico del P.R.G.C., passando dalla proiezione *Cassini Solner* a quella *Gauss Boaga*;
- l'adozione del nuovo *Catalogo dei beni culturali e architettonici*, quale allegato al vigente *Regolamento Edilizio*, nel quale i manufatti censiti sono raggruppati in quattro macrocategorie:
  - a) Edifici di impianto rurale caratterizzanti il territorio agricolo di pianura;
  - b) Edifici già sottoposti a decreto di vincolo ai sensi della Legge 1089/39;
  - c) Edifici religiosi;
  - d) Edifici isolati, monumenti, parti di ambiente urbano;

**evidenziato** che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

### dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/09/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

#### visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;

- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- **1. di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Leinì, adottato con deliberazione C.C. n. 46 del 24/07/2003:
  - a) in linea generale, <u>si invita il Comune a verificare attentamente i requisiti di applicabilità delle procedure del comma 7 art. 17, L.R. n. 56/77, in quanto alcune scelte operate dalla Variante configurano un diverso impianto strutturale rispetto alle previsioni del Piano regolatore vigente, modificandone gli obiettivi e le scelte strategiche. In particolare si evidenziano le principali modificazioni rispetto alle quali appaiono essere state proposte scelte di natura strutturale:</u>
    - o la generalizzata ed estesa trasformazione di aree destinate all'agricoltura in aree di salvaguardia ambientale A2 (quarantuno nuove aree, che interessano una superficie di un centinaio di ettari di territorio comunale, anche in zone non contigue all'abitato), peraltro non supportata da nessuna giustificazione della peculiarità delle zone sottoposte a tutela, determina limitazioni allo svolgimento delle attività agricole, ammettendo, di fatto, unicamente .... lo svolgimento dell'attività agricola, senza modificazione dei luoghi se non per quanto dovuto alla coltivazione dei fondi ed alla loro irrigazione ..., non consentendo la realizzazione di strutture ed attrezzature funzionali all'agricoltura, quali, ad esempio, quelle individuate al punto g), comma 2 dell'art. 25 L.R. n. 56/77;
    - o l'esteso nuovo reticolo viario, che si sviluppa su una lunghezza superiore a 20 km in territorio agricolo, interessa zone a buona produttività (determinandone, in parte, la compromissione) ed individua nuove direttrici per il traffico veicolare, alcune con una chiara connotazione sovracomunale (con i collegamenti verso Caselle T.se e Volpiano), senza che vi sia un corrispettivo nel comune confinante;

In merito alla legittimità dell'atto in esame, la Provincia non si esprime; si ricorda tuttavia che, come chiaramente sottolineato nella Circ. del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET ad oggetto Leggeregionale 29 luglio 1997, n. 41, "... l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.";

- b) per quanto attiene le modifiche alle viabilità di P.R.G.C., <u>fatto salvo quanto</u> osservato al punto precedente, si evidenzia, in particolare:
  - o con riferimento alle modifiche proposte nell'area produttiva a cavallo della S.P. n. 10, si rileva che il nuovo reticolo viario previsto, la riorganizzazione e

- razionalizzazione degli accessi, la localizzazione delle rotonde e le caratteristiche dei controviali dovranno essere valutate congiuntamente al Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità della Provincia. In ogni caso dovrà essere limitato il numero delle immissioni ed intersezioni stradali; la viabilità di accesso alle aree produttive dovrà essere separata dalla carreggiata della S.P. n. 10;
- o la *Relazione Illustrativa* dichiara che ... *la dimensione delle sezioni sono state indicate in conformità al D.M. n. 5 5/11/2001*; dall'esame della cartografia si rileva che, tra le sezioni indicate, viene riportata quella di 14.00 m., non conforme al Decreto succitato;
- c) con riferimento alla localizzazione della nuova area produttiva 1587, nella zona Reisina-Fornacino, rilevato che l'area è attraversata da un metanodotto che ne rende problematica l'edificazione, si fa presente che l'art. 17 della L.R. n. 56/77 consente incrementi di attività economiche a condizione che vengano ... realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente. Nel caso in esame non si ravvisa una contiguità con aree di nuovo impianto (neppure con quelle del limitrofo Comune di Caselle T.se, che hanno destinazione agricola) ed inoltre val la pena di sottolineare che la citata Legge Regionale e la sua Circolare esplicativa n. 12/PET fanno riferimento ad una contiguità con aree già urbanizzate o la cui urbanizzazione è già prevista dal Piano e non ad una contiguità con urbanizzazioni (una strada o una linea elettrica o ancora una condotta fognaria). Quest'ultima interpretazione non appare sostenibile in quanto configura una condizione che renderebbe idoneo, ad ospitare le rilocalizzazioni (o le nuove previsioni), gran parte del territorio comunale della maggior parte dei comuni, quasi annullando, la sua caratteristica di requisito limitativo per le Varianti parziali, voluta dalla legge;
- d) alla Variante non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:
  - l'art. 14 della **L.R. 56/77**, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C. siano presenti, tra gli altri: <u>le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio</u> e la <u>relazione geologico-tecnica</u> relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza,
  - la Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che *A seconda delle tematiche oggetto della variante* () dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG;
  - la Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che <u>le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame. La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77;</u>

e) si rileva che <u>alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica</u> (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

Tale legge (che ha previsto una fase transitoria – i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. – per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici* (comma 3 art. 5) e che *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.* (comma 4 art. 5);

- di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- **3. di trasmettere** al Comune di Leinì la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- **4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Vicepresidente f.to G. Gamba